

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 12027	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

☒ Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
☒ Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	☒ Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: Sentenza Corte di Appello di Catanzaro del 15 aprile 2010				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

☒ Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	☒ Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		☒ morte	

Fattispecie

Operaio specializzato con la qualifica di motoseghista, utilizzava il proprio trattore per l'esecuzione dei lavori sul cantiere e, a causa del ribaltamento del mezzo durante la manovra, rimaneva schiacciato.

Soggetto leso

☒ Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	☒ Altro:
☒ Pubblico	Privato		

Principio di diritto

La delega di funzioni, di per sè, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta ora nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, comma 3, che ha recepito il pregresso consolidato orientamento di questa Corte), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati). Con la possibile conseguenza di una persistente responsabilità, o corresponsabilità, del datore di lavoro allorchè si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore. Ciò significa che la delega di funzioni, per quanto formalmente corretta ed efficace (sussistendo l'idoneità tecnico-professionale del delegato, il trasferimento effettivo dei poteri in capo al delegato e l'autonomia finanziaria del delegato), non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, giacchè questi è sempre tenuto (onde l'inosservanza può essere fonte di responsabilità) ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel caso, in via sostitutiva, per far fronte al mancato o inidoneo esercizio della delega.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	X Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiarò inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende			

Note

L'AFOR Azienda forestale della Regione Calabria, in qualità di responsabile civile, ricorre avverso la sentenza che, nel confermare quella di primo grado che aveva condannato M.F., quale preposto dell'AFOR, per il reato di omicidio colposo in danno di un dipendente dell'AFOR (tale R. F.), avrebbe confermato la condanna del responsabile civile.

Dal punto di vista processuale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una parte del processo, nella specie il responsabile civile, avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole. Tale principio, affermato con riferimento alla parte civile (v. Sezione 2[^], 10 novembre 1988, n. 2212, Chiarina, rv. 180486; Sezione 3[^], 23 settembre 1986, Di Sario, rv. 180486) è fondato sulla condivisibile considerazione che il rapporto processuale civile d'impugnazione trova la sua ragione d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le sue domande, che nell'interesse al gravame, fondamento unico per la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi. Ne deriva che la parte processuale, qualora voglia ottenere una modifica in senso per lei vantaggioso della pronuncia di primo grado, deve proporre rituale impugnazione attraverso l'appello della sentenza.

L'omessa tempestiva impugnazione contro la decisione di primo grado comporta quindi la "consunzione" del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.